

IL NUOVO REGOLAMENTO PER SCHIUME E DIISOCIANATI

Da ANFIT arriva un aggiornamento normativo prezioso riguardo il Regolamento UE/2020/1149 in materia di diisocianati, componenti prevalentemente contenuti nei prodotti a base di poliuretano, in particolare sul tema dell'obbligo di formazione per l'uso delle schiume poliuretatiche che entrerà in vigore il prossimo agosto. È coinvolto soprattutto l'ambito della posa in opera con strumenti di uso quotidiano per gli operatori di settore, quali schiume poliuretatiche, nastri espandenti, vernici e in alcuni casi sigillanti fluidi.

Il 3 agosto 2020 la Commissione Europea ha pubblicato il **Regolamento UE/2020/1149** in materia di **diisocianati**, componenti prevalentemente contenuti nei prodotti a base di poliuretano. Studi scientifici hanno dimostrato che tali elementi possono essere pericolosi per la salute (sia al contatto, sia al respiro) e per questa ragione la Commissione ha sviluppato il Regolamento suddetto, andando a disciplinare la messa in commercio e l'utilizzo dei prodotti che contengono diisocianati.

Il Regolamento UE/2020/1149 ha modificato l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" che, come tutti i Regolamenti Europei, ha valore di legge per tutti i Paesi membri UE.

Tra i vari contenuti del documento, quelli di maggiore impatto pratico per il mondo dei serramenti (e in particolare della relativa posa in opera) sono due e si possono presentare in relazione alle rispettive scadenze:

- **24/02/2022:** divieto di immissione dei diisocianati sul mercato in quanto tali a meno che:
 - a. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o
 - b. il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull'uso in sicurezza di tali composti e assicurati che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

- **24/08/2023:** divieto di utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
 - a. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o



LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DEI CORSI DI POSA ANFIT È QUALIFICATA DA ICMQ SPA

L'aggiornamento continuo e la ricerca di nuove soluzioni da parte di ANFIT hanno raggiunto un ulteriore traguardo. Infatti, il "Corso per la posa in opera dei serramenti esterni" erogato da ANFIT SRL ha ottenuto l'"attestato di qualifica" da parte dell'ente terzo di certificazione ICMQ spa.

L'attestato di qualifica (n° 1/2022) datato 17 gennaio 2022 testimonia, oltre alla bontà dei contenuti e delle procedure, la conformità alla normativa di settore dei corsi di formazione (EQF4 da 16 ore o EQF3 da 12 ore) e di aggiornamento erogati da ANFIT SRL.

b. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

In altre parole, quindi, dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato prodotti contenenti diisocianati, a meno di riportare sul prodotto un'apposita dicitura di avvertenza. A partire dal 24 agosto 2023, invece, i prodotti contenenti diisocianati potranno essere utilizzati solo da personale formato in materia.

Tale procedura di formazione, necessaria sia per dipendenti, sia per autonomi, dovrà essere:

1. fornita da parte di una struttura abilitata allo scopo;
2. erogata da parte di docenti esperti in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, con comprovate competenze derivanti da pertinente formazione professionale;

3. strutturata in maniera tale da affrontare almeno i contenuti minimi fissati dal Regolamento 2020/1149.

La caratterizzazione specifica del primo aspetto è definita dal combinato disposto dell'**Accordo del 07/07/2016 Stato-Regioni** e della **Risposta 7/2018 dell'Agenzia delle Entrate**. In altre parole le strutture che possono mettere a disposizione il servizio in questione sono:

- a. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b. gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c. le Università;
- d. le scuole di dottorato aventi a oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e. le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f. l'INAIL;
- g. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h. l'amministrazione della Difesa;
- i. le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della P.A. dislocato sia a livello Centrale che a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dip. per affari interni e territoriali e Dip. pubblica sicurezza;
 - Foromez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- l. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentativi



sul piano nazionale e gli OO.PP. quali definiti all'art. 2 c. 1 lett. e), del D. Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n. gli ordini e i collegi professionali.

Passando, poi, alle caratteristiche che i docenti debbono possedere per erogare la formazione in materia, rientrando tale argomento nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, esse sono disciplinate dal **D.Lgs. 81/08** e dal **D.Lgs 106/09**.

Venendo al terzo e ultimo punto, i contenuti minimi dei corsi variano con le tipologie di utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati e sono definiti al **punto 5 dell'Allegato al Regolamento UE 2020/1149** in relazione ai 3 seguenti, caratterizzati da contenuti di complessità crescente:

a. formazione generale, anche on line, riguardante:

- chimica dei diisocianati;
 - pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
 - esposizione ai diisocianati;
 - valori limite di esposizione professionale;
 - modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
 - odore come segnale di pericolo;
 - importanza della volatilità per il rischio;
 - viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
 - igiene personale;
 - attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
 - rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
 - rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
 - sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
 - ventilazione;
 - pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
 - smaltimento di imballaggi vuoti;
 - protezione degli astanti;
 - individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
 - sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
 - sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
 - certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
- b. formazione di livello intermedio**, anche on line, riguardante:

- ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);

- manutenzione;

- gestione dei cambiamenti;

- valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;

- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

c. formazione avanzata, anche on line, riguardante:

- eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;

- applicazione a spruzzo al di fuori dell'apposita cabina;

- manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

Concludiamo con due considerazioni specifiche che legano il tema dei diisocianati al mondo dei serramenti e all'azione di **ANFIT**:

- nel nostro settore i diisocianati si riscontrano prevalentemente nelle schiume poliuretaniche, nei nastri espandenti, nelle vernici e in alcuni casi nei sigillanti fluidi, strumenti di uso quotidiano per gli operatori di settore (in particolare della posa in opera);

- a breve ANFIT metterà a disposizione degli interessati un servizio di formazione sul tema rispettoso di tutte le indicazioni fornite nelle righe precedenti.

THE NEW REGULATION FOR FOAMS AND DIISOCYANATES

From **ANFIT** comes a valuable regulatory update regarding the EU/2020/1149 Regulation on diisocyanates, components mainly contained in polyurethane-based products, in particular on the subject of the mandatory training for the use of polyurethane foams which will come into force next August.

Above all, the field of installation is involved with tools of daily use for operators in the sector, such as polyurethane foams, expanding tapes, paints and in some cases fluid sealants.

On 3 August 2020, the European Commission published Regulation EU/2020/1149 on diisocyanates, components mainly contained in polyurethane-based products. Scientific studies have shown that these elements can be dangerous to health (both in contact and when breathed) and for this reason the Commission has developed the aforementioned Regulation, regulating the marketing and use of products containing diisocyanates.

Regulation EU/2020/1149 amended Annex XVII of Regulation (EC) no. 1907/2006 "REACH" and, like all European Regulations, has the force of law for all EU member countries.